

Legge regionale 31 maggio 2017 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/06/2017

Norme urgenti in materia di finanze.

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << importo complessivo di 38.500.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: << importo complessivo di 54.990.000 euro>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 15, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 16.490.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.